

P R O T O C O L L O

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SULLA CONIAZIONE DI MONETE

Nel quadro dei rapporti di Amicizia e Buon Vicinato esistenti tra i due Paesi ed in particolare dell'art. 47 della relativa Convenzione conclusa a Roma il 31 marzo 1939 e successive modifiche, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino hanno convenuto - in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione monetaria tra i due Paesi (firmata a San Marino il 7 dicembre 1981), di cui sono in corso le procedure per l'autorizzazione alla ratifica, ed a seguito del Protocollo del 21 maggio 1982 relativo alla coniazione di monete sammarinesi in metalli diversi dall'oro per gli anni 1982 e 1983 - che la Repubblica italiana metterà a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione, per l'anno 1984, di monete diverse dall'oro per un valore nominale che non potrà eccedere la somma complessiva di un miliardo e cento milioni di lire italiane ( e comunque per un quantitativo di pezzi coniatati non superiore a centodieci milioni). Tale quantitativo -così come quello già previsto dal sopracitato Protocollo del 21 maggio 1982- potrà liberamente circolare nei due Paesi.

Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma.

Fatto a San Marino in duplice originale, il giorno 1 del mese di settembre dell'anno millenovecentottantatre.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

*DS Giazzi*

Per Il Governo della  
Repubblica di San Marino

*[Signature]*